



La perdita dell'autosufficienza

Long term care: i dirigenti Manageritalia dispongono della copertura prevista dalla Convenzione Antonio Pastore n. 3140

Con questo articolo continuiamo la serie di approfondimenti relativi allo schema sulle tutele previste dal nostro contratto in merito agli eventi che possono colpire la nostra salute.

Ricordiamo che lo schema è stato pubblicato nel numero di gennaio-febbraio 2008 di *Dirigente*, consultabile sui siti www.manageritalia.it (sezione *Informazione*>>Tutele su infortuni e altro) e www.assidir.it (sezione *Dirigenti*).

Nell'ultimo numero del giornale (n. 5-2008), anch'esso consultabile su internet, abbiamo analizzato gli eventi più frequenti, ovvero i casi di inabilità temporanea e di invalidità permanente.

Proseguendo nell'approfondimento dello schema di partenza, questa volta vediamo cosa succede in caso di perdita dell'autosufficienza.

La non autosufficienza

In genere si considera perdita dell'autosufficienza l'impossibilità fisica, totale e permanente, derivante da qualsiasi causa (infortunio e/o malattia), di poter compiere autonomamente le principali azioni del vivere quotidiano. In realtà, come vedremo, gli enti coinvolti nella tutela dell'autosufficienza utilizzano una regolamentazione specifica per la propria valutazione.

Le prestazioni previste dalla legge: Inail e Inps

Nel caso in cui la perdita dell'autosufficienza sia conseguenza di un infortunio subito in ambito lavorativo o di una malattia professionale, sarà l'Inail a intervenire a tutela del lavoratore con la corresponsione di un assegno mensile – *assegno per assistenza personale e continuativa* – in aggiunta alla rendita Inail.

Questo assegno viene erogato nel caso in cui il lavoratore abbia riportato un'invalidità permanente del 100% a causa delle specifiche menomazioni previste dall'apposita tabella Inail (allegata al Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del 1965), che possono andare dalla perdita della vista alla perdita degli arti o all'alterazione delle facoltà mentali.

L'assegno viene pagato mensilmente e viene rivalutato annualmente in base a determinati parametri

stabiliti dal ministero del Lavoro. Dal 1° luglio 2007 l'importo è pari a € 430,63.

Nel caso in cui la perdita dello stato di autosufficienza non derivi da infortunio occorso in ambito lavorativo o da malattia professionale allora sarà l'Inps a intervenire con l'erogazione di un'*indennità di accompagnamento*, in aggiunta alla pensione.

L'indennità di accompagnamento è una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali, cioè coloro a cui è stato riscontrato un grado di invalidità permanente del 100%, riconosciuti altresì non in grado di camminare senza l'aiuto di un accompagnatore e bisognosi di assistenza continuativa.

Il riconoscimento dell'invalidità spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (Asl). In linea generale, l'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno¹ e a effettuare le eventuali verifiche sanitarie dell'invalidità civile successive al suo riconoscimento.

L'importo mensile dell'assegno di accompagnamento erogato dall'Inps è pari a € 457,66 e non è cumulabile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro e di servizio (Inail). Rimane però salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

Queste che abbiamo analizzato sono le prestazioni previste dalla legge per tutti i lavoratori che, rispetto alla definizione generale di non autosufficienza, tengono conto del grado di invalidità permanente riscontrato e delle specifiche sopra riportate (necessità di assistenza e specifiche menomazioni fisiche). Un diverso adattamento troviamo invece per la copertura prevista dall'Associazione Antonio Pastore.

La Convenzione Antonio Pastore n. 3140: polizza di rendita collegata a problemi di autosufficienza

Il contratto collettivo dei dirigenti Manageritalia è stato il primo in Italia a prevedere una copertura de-

¹ Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile.

dicata alla non autosufficienza. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2001 è stata attivata la long term care, che d'ora in poi abbreviamo in Ltc. Si tratta di un'assicurazione di rendita collegata a problemi di autosufficienza.

La Ltc si affianca alle altre garanzie previste dalla Convenzione Antonio Pastore per il caso morte, per l'invalidità permanente e l'esonero del pagamento dei premi, per il capitale differito e per la perdita d'impiego (l'ultima arrivata: "Polizza Ponte").

Che cos'è la non autosufficienza

La polizza definisce la perdita dell'autosufficienza l'"essere in stato di dipendenza", ovvero trovarsi nell'impossibilità fisica, totale e permanente, derivante da qualsiasi causa, di poter compiere tre delle seguenti sei azioni consuete della vita quotidiana senza l'assistenza di una terza persona:

- **lavarsi:** effettuare la propria igiene fisica (intesa come la capacità di radersi, pettinarsi o di fare la propria toilette);
- **nutrirsi:** capacità di mangiare e bere;
- **muoversi:** capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi);
- **vestirsi:** capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti;
- **continenza:** capacità di controllare le funzioni corporali;
- **farsi il bagno o la doccia.**

Fatto di estrema importanza è che la garanzia Ltc dei dirigenti del terziario copre il rischio di non autosufficienza derivante da qualsiasi causa (infortunio o malattia) sia professionale che non: l'indennizzo viene erogato a prescindere da che l'evento sia occorso in ambito lavorativo o meno.

Va sottolineato inoltre come la prestazione prevista dalla Convenzione Antonio Pastore sia indipendente da quanto previsto da Inps e Inail: è possibile che venga riconosciuto il diritto alla prestazione da parte dell'Associazione Antonio Pastore e non dall'ente pubblico o viceversa.

Come si attiva

I dirigenti sono assicurati in modo automatico con la copertura Ltc, indipendentemente dal loro stato di salute e senza effettuare accertamenti medici preventivi.

La copertura si attiva pertanto con la nomina a dirigente, con una limitazione, il cosiddetto "periodo di carenza": qualora la condizione di non autosufficienza si manifesti nei primi sei mesi dalla nomina a dirigente, e sia conseguenza di una malattia, la prestazione non verrà erogata (la copertura sarà invece efficace se la perdita dell'autosufficienza deriva da infortunio, shock anafilattico o malattie a de-

INSERTO SPECIALE A CURA DI ASSIDIR



INFO **MANAGER**

DIRIGENTE • 1-2/2008

Lo schema sulle tutele previste dal nostro contratto in merito agli eventi che possono colpire la nostra salute è stato pubblicato nel n. 1-2/2008 di *Dirigente* ed è consultabile sui siti **www.manageritalia.it** (sezione Informazione>>Tutele su infortuni e altro) e **www.assidir.it** (sezione Dirigenti).

corso acuto, quali ad esempio meningite, polmonite, mononucleosi).

La garanzia Ltc dei dirigenti è prevista nella forma "temporanea". È però prevista un'opzione, a determinate condizioni, per la forma "vita intera".

Forma "temporanea". Il dirigente, tramite l'azienda, paga durante la vita lavorativa un premio annuale costante di € 206,60 (che fa parte del contributo ordinario di € 5.267,86) ed è assicurato fino a quando rimane in attività come dirigente. Dopodiché resterà in copertura solo se esercita la scelta di proseguire volontariamente la Convenzione Antonio Pa-



store. Tale forma è detta "temporanea" perché comunque prevede che l'assicurazione cessi al 70esimo anno di età (ovviamente, nel caso si trovi nella condizione di dipendenza entro i 70 anni, la prestazione di rendita verrà erogata vita natural durante).

Fino al 65esimo anno di età la polizza è obbligatoriamente in forma temporanea; dal compimento del 66esimo anno è possibile scegliere la forma vita intera.

Forma "vita intera". Il premio, calcolato in base all'età di inizio della copertura e comprensibilmente più elevato rispetto alla forma temporanea, dovrà essere corrisposto fino al raggiungimento degli 80 anni, ma la copertura sarà valida anche oltre questo termine, appunto per l'intera vita dell'assicurato. Il passaggio alla forma vita intera comporta una serie di accertamenti dello stato di salute.

La prestazione

Nel caso si verifichi l'evento, verrà corrisposta all'assicurato una rendita suddivisa in rate mensili di € 2.582,28 (pari a una rendita annua di € 30.987,41) vita natural durante, o fintanto che permanga lo "stato di dipendenza". Annualmente la rendita viene rivalutata a un tasso del 3%. Va osservato come il valore della prestazione prevista per i dirigenti Manageritalia si attesti decisamente sopra la media del mercato italiano, che varia tra i 1.500 e i 2.000 euro mensili.

Questa rendita, essendo un indennizzo, è esente dall'imposizione fiscale e pertanto non rientra nel reddito imponibile dell'assicurato. Lo stato di non autosufficienza implica sempre un'invalidità permanente totale, pertanto la prestazione di rendita vitalizia si sommerà a quanto previsto nel caso di invalidità permanente (vedi n. 5-2008 di *Dirigente*).

Non è vero però il contrario: se viene riconosciuta un'invalidità permanente totale non è detto che sarà riconosciuta anche la prestazione di Ltc riferita esclusivamente alla capacità di svolgere le azioni elementari della vita quotidiana.

La denuncia, i tempi di accertamento e di erogazione

Una volta verificatasi la perdita dell'autosufficienza, l'assicurato, o chi per suo conto, deve provvedere ad avvisare Assidir – che è l'intermediario assicurativo di proprietà di Manageritalia – tramite lettera raccomandata, allegando tutta la documentazione sanitaria necessaria per verificare lo stato di dipendenza totale.

Una volta ricevuta la denuncia corredata dalla documentazione necessaria, la compagnia di assicurazione ha a disposizione 180 giorni per accertare lo stato di dipendenza dell'assicurato. In ogni caso, a maggior tutela dell'assicurato, dal 90° giorno successivo

alla data della denuncia la compagnia deve comunque iniziare a erogare la prestazione, che verrà confermata o revocata sempre entro il 180° giorno dalla denuncia.

Come si vede, **tutte le tempistiche della polizza partono dalla formalizzazione della denuncia e non dal momento in cui l'assicurato perde la propria autosufficienza, per questo motivo è fondamentale effettuare tempestivamente la comunicazione ad Assidir.**

Un assicurato che abbia già inoltrato denuncia per invalidità permanente da malattia e successivamente perda l'autosufficienza dovrà in ogni caso presentare una nuova denuncia per avviare l'iter di erogazione della prestazione Ltc.

Rivedibilità dello stato di dipendenza

La compagnia di assicurazione ha il diritto di effettuare una volta all'anno un controllo sullo stato di salute dell'assicurato attraverso un medico di propria fiducia. Qualora dall'accertamento si evidenzia la cessazione dello stato di dipendenza la compagnia sospende il pagamento della prestazione.

Se ci fosse un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato (cioè tornasse in grado di svolgere autonomamente le attività elementari del vivere quotidiano) lo stesso è tenuto a comunicarlo alla compagnia di assicurazione, così come, nel caso di permanenza dello stato di non autosufficienza, dovrà, ogni sei mesi, essere inviato alla compagnia un documento che attesti l'esistenza in vita dell'assicurato.

La designazione del delegato

La figura del delegato è molto importante perché è l'incaricato alla riscossione della rendita di non autosufficienza per conto dell'assicurato che non fosse in grado di farlo.

La sua presenza semplifica molto l'iter e abbrevia i tempi di erogazione della prestazione: qualora non fosse presente dovrebbe intervenire a tutela dell'assicurato il giudice per indicare un curatore che si occupi della riscossione della rendita.

La designazione del delegato deve essere effettuata dall'assicurato già al momento della nomina e può essere revocata o modificata ogni qual volta lo desideri tramite l'apposito modulo o una lettera raccomandata ad Assidir.

Vista l'importanza sociale e l'elevato livello di prestazione della nostra polizza Ltc, Assidir, su mandato di Manageritalia, mette a disposizione degli ex dirigenti non prosecutori volontari, dei quadri, dei professionali e dei familiari una soluzione assicurativa individuale molto simile alla copertura stabilita dal contratto collettivo per i dirigenti Manageritalia (vedi sito Assidir, sezione "Linea Famiglia"). ▲